



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N. 09/2018

Disciplina delle operazioni di sbarco del Pesce Spada (*Xiphias gladius*)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Empedocle:

- VISTI:** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTO:** il D.P.R. 1639/1968 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO:** il Regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 809 che modifica i regolamenti (CE) n. 894/1977, n. 812/2004 e n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti;
- VISTO:** il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009 n. 1967 e successive modifiche, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse nel Mar Mediterraneo;
- VISTO:** il Regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1005 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
- VISTO:** il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO:** Il Regolamento (CE) della Commissione del 22 ottobre 2009, n. 1010 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare e d eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO:** il Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011 n. 404 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 223 del 24 settembre 2011, recante nuove modalità tecniche per l'utilizzo del sistema di pesca "ferrettara" al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di politiche comune della pesca;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione

dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG – FAO del 29 luglio 1980);

VISTO: il Decreto Ministeriale 1 marzo 2012, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all'art. 9, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) 1224/2009;

VISTO: il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO: il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014, recante l'attuazione delle Misura 13 del richiamato "Piano d'Azione, in materia di misure tecniche relative alla compatibilità tra la "piccola rete derivante" ed altri attrezzi da pesca;

VISTO: il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante l'attuazione delle Misure 14, 15 e 16 del richiamato "Piano d'Azione", in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO: il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione dell'Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 3 giugno 2015;

VISTA: la Raccomandazione ICCAT n. 16-05, che sostituisce la Raccomandazione ICCAT n. 13-04, e stabilisce il piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 3820 in data 17 febbraio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con cui viene modificato il periodo di divieto di pesca del pesce spada nel Mare Mediterraneo;

VISTO: il Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127;

VISTO: il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della Commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo;

VISTO: il Decreto Ministeriale in data 23 febbraio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali relativo alle "Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo" pubblicato nella G.U. n. 70 del 24.03.2018;

CONSIDERATA: la necessità di procedere all'emanazione di ulteriori disposizione tecniche atte ad assicurare un' ancor più efficace implementazione delle predette Misure del Piano d'Azione, consolidando il vigente quadro normativo nazionale di cui al sopra citati decreti ministeriali 3 ottobre 2014 e 3 giugno 2015;

CONSIDERATA: la necessità di introdurre ulteriori misure atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

RITENUTO: in particolare, di dover porre in essere misure idonee affinché, le catture bersaglio di pesce spada siano effettivamente operate dalle sole imbarcazioni di cui al predetto elenco nazionale, con l'impiego esclusivo dei sistemi "palangaro" e/o "arpione", ovvero degli attrezzi "palangaro derivante – LLD" e/o "arpione – HAR";

RITENUTO: ritenuto, altresì, di voler assicurare un'efficace attività di verifica e controllo anche sulle catture accessorie "by-catch" di pesce spada;

CONSIDERATA: parimenti, la necessità implementare ulteriormente la vigente disciplina sul corretto utilizzo dei sistemi “ferrettara” e “palangaro”, ovvero degli attrezzi “piccola rete derivante LLD” nonché di assicurare un adeguato monitoraggio delle imbarcazioni da pesca ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 del citato Decreto Ministeriale 1 marzo 2012;

ORDINA

Articolo 1 (Periodi di pesca)

E’ fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada del Mare Mediterraneo nei seguenti periodi dell’anno: dal 01 Gennaio 2018 (incluso) al 31 marzo 2018 (incluso).

Durante i periodi di divieto di cui al precedente comma, è consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di pesce spada, in qualunque stato di presentazione:

- a) di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea;
- b) la cui cattura sia avvenuta prima dell’inizio del relativo periodo di divieto.

Articolo 2 (Soggetti autorizzati – Attrezzi consentiti)

1. Le catture bersaglio di pesce spada possono essere effettuate esclusivamente dalle imbarcazioni di cui all’Elenco nazionale citato in premessa, unicamente mediante l’impiego dei sistemi “palangaro” e/o “arpione”, ovvero degli attrezzi “palangaro derivante – LLD” e/o “arpione – HAR”.

2. Per le unità da pesca abilitate, in licenza, all’utilizzo dei sistemi “ferrettara”, “Lenze”, “circonzione” e “palangaro”, ovvero degli attrezzi “piccola rete derivante – GND”, “lenze trainate – LTL, a mano e a canna - LHM”, “reti a circonzione a chiusura meccanica – PS e senza chiusura – LA”, “reti da posta circuitanti – GNC”, “palangaro derivante – LLD” e “palangaro fisso – LLS”, è vietato utilizzare e detenere a bordo più di uno dei suddetti attrezzi.

3. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 1, prima di intraprendere le pertinenti battute di pesca, gli operatori interessati dovranno procedere alla sbarco di ogni altro sistema e/o attrezzo autorizzato in licenza, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità Marittima territorialmente competente.

4. L’utilizzo del sistema “palangaro” con riguardo alle licenze di pesca o attestazioni provvisorie rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero dell’attrezzo “palangaro derivante (LLD)”, per la pesca del pesce spada, è soggetto alle seguenti limitazioni dell’esercizio:

- a) Numero massimo di ami utilizzabili 2.500 (una seconda serie di ami armati è consentita a bordo, per uscite superiori a 2 giorni, a condizione che essi siano debitamente legati e stivati sottocoperta in modo da non risultare agevolmente utilizzabili);
- b) Altezza minima dell’amo 7 cm;
- c) Lunghezza massima dell’attrezzo 55 km.

Articolo 3 (Punti di sbarco)

Nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto Empedocle è consentito lo sbarco del pesce spada catturato presso il **Molo di Levante (tra il 1° e il 2° dente di attracco)**, nell’arco delle ventiquattro ore di ogni giorno – **dalle ore 08:00 alle ore 17:30**.

Per contingenti motivi, l’Autorità Marittima potrà, in sede di ricezione della comunicazione di previsto arrivo, assegnare temporaneamente un’altra banchina ove poter procedere alle operazioni di sbarco del prodotto pescato.

Articolo 4 (Catture accidentali taglie minime)

E' vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre, vendere o commercializzare esemplari di pesce spada (*Xiphias gladius*), di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.

E' vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (*Xiphias gladius*), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva e ricreativa:

- a) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) a 100 cm;
- b) di peso inferiore a 11,4 Kg di peso vivo o 10,2 Kg di peso eviscerato e senza branchie.

Le Navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima a condizione che tali catture non superino il 5% in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.

Articolo 5 (Cattura by catch)

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2016, in premessa citato.

2. Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi.

3. Alle catture accessorie (by-catch) di pesce spada si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 5, 6 e 7 del D.M. 23.03.2018.

4. I comandanti delle imbarcazioni da pesca di cui al presente articolo presentano, unicamente in sede di sbarco presso i richiamati porti designati, la dichiarazione di cattura conformemente al modello in allegato 1 e secondo le modalità di cui al precedente art. 2 del D.M. 23.03.2018.

Articolo 6 (Registrazione)

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inseriti nell'elenco di cui al presente art. 3, soggetti ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 Kg.

2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inseriti nell'elenco di cui al presente art. 3, e che in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/ trasbordo, devono compilare il modello riportato nell'**Allegato 1**, per ogni uscita in mare e qualsiasi quantitativo di pesce spada.

3. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono.

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, **a decorrere dal 1° gennaio 2019**, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), sono obbligati ad adeguarsi, secondo le modalità di cui alla Circolare esplicativa del decreto ministeriale 13 aprile 2015, alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo. Nelle more del suddetto termine perentorio, il richiamato processo di adeguamento potrà avvenire anche su base volontaria, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione generale.

5. La Direzione generale dispone, nei confronti dell'unità interessata, la cancellazione immediata e definitiva dall'elenco in questione, nei seguenti casi:

- mancato adeguamento entro il 01.01.2019;
- accertata assenza di catture, per un periodo pari a due annualità consecutive;
- commissione di infrazioni gravi correlate all'impiego di reti derivanti.

Articolo 7 (Adempimenti sbarco)

Le unità da pesca comunitarie che intendano sbarcare gli esemplari di pesce spada catturati (anche in via accessoria) in uno dei porti designati del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, dovranno darne **preventiva notifica, almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto**, all'Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di sbarco", via fax, via telefono, via email, via radio VHF sul canale 16.

➤ **Capitaneria di Porto di Porto Empedocle**

Telefono: 0922/531811 – Fax: 0922/535747 – Email: cpempedocle@mit.gov.it

➤ **Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa**

Telefono: 0922/970141 – Fax: 0922/970141 – Email: uclampedusa@mit.gov.it

➤ **Ufficio Circondariale Marittimo di Licata**

Telefono: 0922/774113 – Fax: 0922/774113 – Email: uclicata@mit.gov.it

➤ **Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca**

Telefono: 0925/22219 – Fax: 0925/22219 – Email: ucsciacca@mit.gov.it

Nella predetta notifica preventiva dovranno essere dichiarati:

- Identificativi dell'unità da pesca;
- Orario di previsto arrivo in porto;
- Numero di esemplari e quantitativo stimato, in chilogrammi, di pesce spada detenuto a bordo;
- Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture.

Le stesse comunicazioni devono essere effettuate anche dai Comandanti di unità da pesca che pur detenendo a bordo pescato di pesce spada e sostino temporaneamente in uno degli approdi del Circondario Marittimo di Porto Empedocle, non intendano sbarcare il predetto prodotto della pesca.

Dovrà essere preventivamente dichiarato se la cattura è riferita all'unità che effettua la comunicazione di pre-notifica d'arrivo, oppure se il quantitativo dichiarato è stato pescato da più unità. Nel caso di prodotto pescato da altre unità (pesca congiunta), occorre comunicare le stesse informazioni di cui sopra, per ciascuna unità che ha effettuato le catture.

Le attività di pesature e sbarco del pescato, preliminari al carico su vettori stradali, non potranno iniziare prima dell'arrivo in banchina di personale incaricato di questa Capitaneria e, comunque, non prima di aver ricevuto il preventivo nulla-osta da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo 8 (Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie)

Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria vigenti ai fini della salvaguardia della salute pubblica, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Adozione, da parte delle unità da pesca, di ogni accorgimento necessario per evitare il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature idonee e/o di manipolazioni, conformi a criteri d'igiene e salubrità;
- Trasportare il prodotto catturato di cui sopra, con mezzi/veicoli allo scopo autorizzati che dovranno essere muniti della prescritta documentazione di trasporto;
- Divieto di effettuare operazioni di lavorazione del prodotto in banchina, l'unica operazione consentita è lo sbarco del prodotto dal motopesca all'autoveicolo idoneo al trasporto;
- Al termine delle operazioni di sbarco del prodotto, dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzata a tale scopo.

È vietato tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di pesce spada catturati prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 9 (Pesca sportiva e ricreativa)

1. La pesca ricreativa esercitata da soggetti non appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
La pesca sportiva esercitata da soggetti appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
2. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca sportiva e ricreativa;
3. Fermo restante l'obbligo di comunicazione dell'effettuazione della pesca sportivo-ricreativa, previsto dal Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'esercizio della pesca ricreativa e sportiva del pesce spada è sottoposto a preventivo nulla osta da parte della competente Autorità marittima;
4. I pescatori ricreativi o sportivi, in qualità di proprietari, armatori o utilizzatori di unità da diporto, che intendano esercitare la pesca del pesce spada, dovranno presentare, a questa Autorità marittima, apposita dichiarazione in carta semplice (**Allegato 2**), inerente la volontà di svolgere l'attività di pesca in questione con unità da diporto;

Gli interessati dovranno inoltre presentare, unitamente alla dichiarazione, la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della polizza di assicurazione del motore/i;
- b) copia della documentazione amministrativa relativa all'unità motore/i;
- c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) copia della licenza di navigazione dell'unità (qualora iscritta nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto).

La dichiarazione, munita del nulla-osta dell'Autorità marittima, consente lo svolgimento dell'attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo e deve essere esibita, assieme agli altri documenti dell'unità, all'atto del controllo;

5. Nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva del pesce spada, è vietato catturare, detenere, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada al mese.
6. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.
7. È consentito, unicamente, l'utilizzo dei seguenti attrezzi: «lenze» e «canne»;
8. Gli esemplari di pesce spada, provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa, possono essere sbarcati presso i porti del Circondario Marittimo di Porto Empedocle. I conduttori delle unità da diporto, che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l'obbligo di notificare il loro arrivo in porto, via VHF canale 16 o telefonicamente, all'Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di sbarco, comunicando l'orario previsto di arrivo con almeno due ore di anticipo.

Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata a mano oppure trasmessa in via telematica tramite posta elettronica all'indirizzo cpempedocle@mit.gov.it all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della "dichiarazione di cattura", secondo il modello allegato (**Allegato 3**);

9. Le competizioni organizzate di pesca sportiva del pesce spada dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Autorità marittima.

Articolo 10 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
2. Le Autorizzazioni alla pesca sportivo-ricreativa di cui all'Articolo 10, potranno essere revocate dalla competente Autorità marittima in caso di riscontrata inosservanza della presente ordinanza, ovvero delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Articolo 11 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria e Nazionale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle/Pages/ordinanze.aspx> nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Porto Empedocle, 26/03/2018

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI



FIRMA

☐ TARGET
 ☐ BY-CATCH
 ☐ SPOR/RIC.

N. UE _____ N. ICCAT _____ NOME UNITA' _____

Attrezzo: _____

Lunghezza: _____ mt

N. Ami: _____

Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Unità _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: N. UE _____

Nazionalità _____

[illegible]

INFORMAZIONI MINIME PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

Data _____ Ora _____

☐ TARGET ☐ BY-CATCH ☐ SPOR./RIC.

☐ SBARCO (nel porto designato di)

Nome unità N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

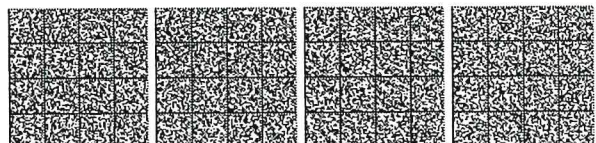
☐ TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome unità trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

18A01960



**Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03
(Pesce Spada – *Xiphias gladius*)**

La/Il sottoscritto/a _____, nato a _____, il _____
e residente in _____, alla via/piazza _____, n. _____,
proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto denominata _____,
matricola n. _____, dei R.I.D./R.N.D. di _____,
con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore _____,
di stanza nel porto di _____, presso _____.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta unità da diporto, ne periodo dal _____ al 31/12/2012.

A tal fine, allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità, tipo _____, n. _____,
rilasciato il _____ da _____.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla circolare n. 0008664 in data 26 marzo 2012 ed in particolare, da quelle indicate alle lettere dalla A alla G.

_____, li _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N° _____ / _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL 31/12/2012

Timbro dell'Ufficio e Firma

**Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03
(Pesce Spada – *Xphias gladius*)**

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del Comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _____ alle ore _____

All'Ufficio di: _____

Porto di sbarco: _____

Data di cattura	Quantitativi catturati (kg)	N. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data: _____

Il Comandante dell'unità

**Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco**